



CITTÀ DI CARPI

ORDINANZA SINDACALE

Oggetto: Emergenza epidemiologica da COVID - 19 nel territorio del Comune di Carpi – Revoca delle ordinanze di cui ai prott. n. 14415 del 05/03/2021 e n. 15634 dell'11/03/2021 a seguito dell'Ordinanza del Ministro della Salute del 09 aprile 2021 (G.U. Serie Generale, n. 86 del 10 aprile 2021) e del decreto-legge 01 aprile 2021, n. 44.

IL SINDACO

Premesso che, a seguito di quanto disposto con Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 25 del 3/3/2021, avente ad oggetto “*Ordinanza ai sensi dell’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19 nei Comuni ricadenti nel territorio della Città metropolitana di Bologna e nei Comuni delle Province di Modena e Reggio-Emilia*”, sono state emanate, tra le altre, le seguenti ordinanze:

- ordinanza n. 14415 di protocollo del 05 marzo 2021, avente ad oggetto “*Emergenza epidemiologica da COVID-19. Sospensione delle limitazioni orarie alla sosta (disco orario) fino al 21 marzo 2021*”;
- ordinanza n. 15634 di protocollo del 11 marzo 2021, avente ad oggetto “*Emergenza epidemiologica da COVID-19. Sospensione del pagamento negli stalli di sosta con strisce blu (parcometro) fino al 21 marzo 2021*”;

Premesso altresì che

- con ordinanza n. 17781 di protocollo del 20/03/2021, avente ad oggetto “*Emergenza epidemiologica da COVID - 19 nel territorio del Comune di Carpi – Proroga delle ordinanze di cui ai prott. n. 14164 del 04/03/2021, n. 14415 del 05/03/2021, n. 14417 del 05/03/2021, n. 15315 del 10/03/2021 e n. 15634 dell'11/03/2021 a seguito dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 12 marzo 2021 (G.U. Serie Generale, n. 62 del 13 marzo 2021) e del d.l. 13 marzo 2021, n. 30.*”, le disposizioni di cui alle ordinanze sopra citate, ivi incluse le relative sanzioni amministrative eventualmente previste, sono state prorogate sino al 6 aprile 2021 compreso;
- successivamente, con ordinanza n. 21594 di protocollo del 06/04/2021, avente ad oggetto “*Emergenza epidemiologica da COVID - 19 nel territorio del Comune di Carpi –Ulteriore proroga delle ordinanze di cui ai prott. n. 14164 del 04/03/2021, n. 14415 del 05/03/2021 e n. 15634 dell'11/03/2021 a seguito dell'Ordinanza del Ministro della Salute del 02 aprile 2021 (G.U. Serie Generale, n. 81 del 03 aprile 2021) e del decreto-legge 01 aprile 2021, n. 44.*” le disposizioni di cui alle ordinanze sopra citate, ivi incluse le relative sanzioni amministrative eventualmente previste, sono state ulteriormente prorogate sino al 20 aprile 2021 compreso;

Visti i provvedimenti e le disposizioni normative nazionali, regionali e locali adottati in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e attualmente vigenti;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato, da ultimo fino alla data del 30 aprile 2021, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visti altresì



CITTÀ DI CARPI

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»”*;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 36 del 09/03/2021, avente ad oggetto *“Emergenza epidemiologica da COVID-19. Sospensione degli obblighi di pagamento degli spazi di sosta di cui all'articolo 7, comma 1, lettera f), del Nuovo codice della strada (strisce blu).”*
- il decreto-legge 01 aprile 2021, n. 44 con oggetto *“Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.”*;
- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 09 aprile 2021 con oggetto *“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Toscana”*;

Richiamati in particolare:

- il punto 1 della citata deliberazione di Giunta comunale n. 36 del 09/03/2021, con il quale si disponeva di *“sospendere l'obbligo di pagamento della tariffa dei parcheggi delimitati con le strisce blu, dalla data di adozione del presente atto, sino a tutto il perdurare dello scenario di massima gravità e dal livello di rischio alto, circa l'emergenza epidemiologica da Covid-19, che comporta forti restrizioni alla mobilità delle persone”*;
- l'art. 1 del decreto-legge 01 aprile 2021, n. 44, rubricato *“Ulteriori misure per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- l'art. 1 dell'Ordinanza del Ministro della Salute del 09 aprile 2021, ai sensi del quale *“Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, nelle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Toscana, cessano di avere efficacia le misure di cui all'ordinanza del Ministro della salute 2 aprile 2021 e si applicano le misure di cui alla c.d. «zona arancione», nei termini di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44.”*;
-

Dato atto che le misure di cui alla c.d. “zona arancione”, applicabili al territorio regionale a seguito dell'Ordinanza del Ministro della Salute del 09 aprile 2021 e nei termini di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, comportano un parziale allentamento delle restrizioni alla mobilità delle persone, nonché una parziale riapertura delle attività commerciali;

Valutato che, conseguentemente a quanto sopra riportato, si ritiene opportuno revocare le disposizioni contenute nelle ordinanze n. 14415 di protocollo del 05 marzo 2021, avente ad oggetto *“Emergenza epidemiologica da COVID-19. Sospensione delle limitazioni orarie alla sosta (disco orario) fino al 21 marzo 2021”* e n. 15634 di protocollo del 11 marzo 2021, avente ad oggetto *“Emergenza epidemiologica da COVID-19. Sospensione del pagamento negli stalli di sosta con strisce blu (parcometro) fino al 21 marzo 2021”*;

Visto l'articolo 50 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in particolare i commi 5 e 7;



CITTÀ DI CARPI

ORDINA

1. di revocare, a partire dal giorno 12 aprile 2021, le disposizioni contenute nelle ordinanze di seguito elencate:

- ordinanza n. 14415 di protocollo del 05 marzo 2021, avente ad oggetto *“Emergenza epidemiologica da COVID-19. Sospensione delle limitazioni orarie alla sosta (disco orario) fino al 21 marzo 2021”*;
- ordinanza n. 15634 di protocollo del 11 marzo 2021, avente ad oggetto *“Emergenza epidemiologica da COVID-19. Sospensione del pagamento negli stalli di sosta con strisce blu (parcometro) fino al 21 marzo 2021”*;

2. di trasmettere copia del presente atto a:

- Prefetto di Modena
- Corpo di Polizia locale dell'Unione Terre d'Argine;
- Comandi delle forze dell'ordine competenti per territorio;
- Presidente della Commissione consiliare temporanea “Emergenza Covid-19”;
- al Dirigente del Settore A3 del Comune di Carpi, affinché provveda alla rimozione dell'idonea segnaletica precedentemente apposta;

3. di dare informazione alla cittadinanza della presente ordinanza mediante affissione all'albo pretorio e pubblicazione sul sito internet per tutto il periodo di validità.

RENDE NOTO

Che a norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 241/1990, avverso la presente ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna;

In alternativa, nel termine di 120 giorni dell'avvenuta conoscenza, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199.

Carpi, li 12 aprile 2021

Il Sindaco
Alberto Bellelli
(firmato digitalmente)